TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

Art. 829

Uso dei nastrini in luogo delle medaglie o delle croci

E' autorizzato l'uso dei nastrini da portarsi sul petto in luogo delle medaglie; a tale riguardo si osservano le disposizioni emanate sull'uso delle uniformi e dei distintivi. Sul nastrino da portare in luogo delle medaglie al valore di Forza armata e' applicata una stelletta a cinque punte rispettivamente d'oro o d'argento o di bronzo; per le medaglie d'oro al valore di Marina, Aeronautico e dell'Arma dei carabinieri la stelletta a cinque punte e' inquadrata in un piccolo fregio di fronde di alloro dello stesso metallo. Sul nastrino da portare in luogo delle croci o delle medaglie al merito di Forza armata e' applicata una corona turrita, rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico ordinamento militare
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90
Libro	Quarto — Personale militare
Titolo	VIII — Disciplina militare
Capo	III — Onorificenze militari e ricompense
Sezione	IV — Ricompense al valore e al merito di forza armata
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-829-uso-dei-nastrini-in-luogo-delle-medaglie-o-delle-croci

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it